

**STATUTO ASSOCIATIVO – CRAL
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERNI**

CAPO I -COSTITUZIONE- RICONOSCIMENTO

- art. 01 - Costituzione
- art. 02 - Sede
- art. 03 - Scopi
- art. 04 - Durata
- art. 05 - Iscrizione
- art. 06 - Riconoscimento di Associazione

CAPO II - ORGANI SOCIALI

- art. 07 - Organi Sociali
- art. 08 - Assemblea
- art. 09 - Partecipazione all'assemblea
- art. 10 - Costituzione dell'Assemblea
- art. 11 - Attribuzioni dell'Assemblea
- art. 12 - Approvazione delle delibere assembleari
- art. 13 - Eleggibilità - incompatibilità
- art. 14 - Consiglio di Amministrazione
- art. 15 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione
- art. 16 - Presidente
- art. 17 - Vicepresidente
- art. 18 - Segretario
- art. 19 - Collegio Sindacale

CAPO III - ASSOCIATI

- art. 20 - Associati e aggregati
- art. 21 - Ammissione all'Associazione
- art. 22 - Cessazione di appartenenza all'Associazione

CAPO IV - FONDO COMUNE - BILANCIO

- art. 23 - Fondo Comune -Entrate
- art. 24 - Contributi degli Associati
- art. 25 - Rendiconto consuntivo e rendiconto preventivo
- art. 26 - Reinvestimento degli avanzi di gestione

CAPO V - DISCIPLINA E VERTEENZE

- art. 27 - Provvedimenti disciplinari della Associazione
- art. 28 – Collegio arbitrale

CAPO VI SCIOGLIMENTO

- art. 29 - Scioglimento
- art. 30 - Obblighi di carattere economico
- art. 31 – Scioglimento e patrimonio

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALE

- art. 32 – Richiamo normativo

Capo I COSTITUZIONE – RICONOSCIMENTO

Articolo 1 - Costituzione

E' costituita una Associazione CRAL, nella forma di associazione, sotto la denominazione "CRAL AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERNI", che nel prosieguo del presente statuto è indicata con il termine "Associazione".

Articolo 2 – Sede

La Associazione ha sede a Terni Viale della Stazione 1.

Articolo 3 – Scopi

La Associazione è senza fine di lucro, senza discriminazioni di carattere politico, di religione o di razza.

La Associazione ha come finalità precipua l'organizzazione di attività sportive, sociali, culturali, ricreative, artistiche, turistiche ed assistenziali in genere, in favore dei propri iscritti per migliorare i mezzi e i modi con i quali il lavoratore prende il suo riposo quotidiano, settimanale e delle vacanze.

Articolo 4 - Durata

La durata è illimitata.

Articolo 5 – Iscrizione

L'iscrizione alla Associazione è aperta a tutti i dipendenti e ex dipendenti della Amministrazione Provinciale di Terni, oltre ai loro familiari che ne facciano esplicita richiesta.

Articolo 6 - Riconoscimento di Associazione

La figura giuridica è quella delle Associazioni riconosciute previste dall'art. 36 del Codice Civile.

Capo II ORGANI SOCIALI

Articolo 7 - Organi Sociali

Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea;
- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione

Tutte le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse della Associazione.

Articolo 8 – Assemblea

L'assemblea degli associati è sovrana; è convocata, in seduta ordinaria e straordinaria, dal Consiglio di Amministrazione con avviso inviato ai soci aventi diritto almeno quindici giorni prima

della data della riunione nonché mediante affissione nel medesimo termine, dell'avviso predetto presso la sede sociale.

L'avviso deve contenere la sede, la data, l'ora e l'elenco delle materie da trattare, sia per la prima sia per la seconda convocazione dell'Assemblea.

L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata entro il quarto mese di ciascun anno.

La convocazione dell'Assemblea può avvenire in qualsiasi momento, ad iniziativa del Consiglio di Amministrazione o su richiesta motivata di almeno un terzo degli associati aventi diritto.

Articolo 9 - Partecipazione all'Assemblea

Hanno diritto di partecipare all'assemblea, con diritto di voto, gli associati in regola con il pagamento dei contributi associativi.

La partecipazione dell'associato all'Assemblea è strettamente personale; è prevista la possibilità di delega solo ad altri soci aventi diritto a voto; ciascun associato, tuttavia, può essere portatore di una sola delega.

Articolo 10 - Costituzione dell'Assemblea

L'Assemblea in seduta ordinaria è validamente costituita:

- a) in prima convocazione, con la presenza di almeno, la metà degli associati aventi diritto al voto;
- b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto al voto.

L'Assemblea in seduta straordinaria è validamente costituita:

- a) in prima convocazione, con la presenza di almeno dei due terzi degli associati aventi diritto al voto;
- b) in seconda convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto al voto.

Articolo 11 - Attribuzioni dell'Assemblea

sono compiti dell'Assemblea in seduta ordinaria:

- a) approvare la relazione del Consiglio di Amministrazione sull'attività dell'anno trascorso;
- b) eleggere con votazione separate e successive, prima il Presidente, poi i componenti del Consiglio di Amministrazione.
- c) approvare il rendiconto preventivo, e quello consuntivo;
- d) approvare i programmi dell'attività da svolgere;
- e) decidere su tutte le questioni che il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno di sottoporre e su quelle proposte dagli associati.

Sono compiti dell'Assemblea in seduta straordinaria:

- a) deliberare le modificazioni statutarie;
- b) deliberare lo scioglimento della Associazione e nominare i liquidatori.

Le proposte degli associati devono essere comunicate al Consiglio di Amministrazione in tempo utile per essere inserite nell'ordine del giorno nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Articolo 12 - Approvazione delle delibere assembleari

Le deliberazioni dell'Assemblea in seduta ordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, devono essere approvate con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi.

Le deliberazioni dell'Assemblea in seduta straordinaria devono essere approvate:

- a) in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà più uno di tutti gli associati aventi diritto al voto;
- b) in seconda convocazione, con il voto favorevole di oltre un terzo di tutti gli associati avente diritto al voto.

I verbali assembleari sono conservati a cura del Presidente dell'Associazione, previa affissione nei locali della Associazione medesima, e sono comunque liberamente consultabili da parte di tutti gli

aventi diritto a partecipare alla Assemblea.

Articolo 13 – Eleggibilità – Incompatibilità

Alle cariche sociali possono essere eletti soltanto gli Associati.
Tutti gli incarichi sono a titolo gratuito ed hanno la durata di quattro anni.
Le cariche e gli incarichi sono riconfermabili.

Articolo 14 - consiglio di Amministrazione

Il consiglio di Amministrazione è composto di n. cinque consiglieri.
Il consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Vice Presidente e nomina il Segretario.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno, su convocazione del Presidente; può riunirsi in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri.

Articolo 15 - Attribuzioni del Consiglio di amministrazione

Al consiglio di Amministrazione sono devolute tutte le attribuzioni relative all'organizzazione ed alla gestione amministrativa e tecnica dell'Associazione. Tra l'altro, il Consiglio di Amministrazione:

- a) predispone il rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre all'assemblea, la relazione sull'attività associativa ed i programmi dell'attività da svolgere;
- b) determina l'ammontare dei contributi degli associati;
- c) stabilisce la data e l'Ordine del Giorno dell'Assemblea;
- d) esegue le deliberazioni dell'Assemblea;
- e) emana i regolamenti interni e di attuazione del presente statuto per l'organizzazione dell'attività associativa;
- f) approva i programmi tecnici ed organizzativi della Associazione;
- g) amministra il patrimonio associativo, gestisce l'Associazione e decide di tutte le questioni associative che non siano di competenza dell'assemblea;
- h) delibera i provvedimenti di ammissione e di radiazione degli associati.

Articolo 16 - Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Associazione, la firma degli atti e dei provvedimenti con potestà di delega, coordina l'attività per il regolare funzionamento della società, adotta i provvedimenti a carattere d'urgenza con l'obbligo di riferirne al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

Articolo 17 – Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di legittimo impedimento, esercitandone le funzioni.

Articolo 18 –Segretario

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, redige i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, si incarica della esazione delle entrate, della tenuta e dell'aggiornamento del libro degli associati, adempie tutte le mansioni di segreteria.

Articolo 19 -Collegio sindacale

Il Collegio sindacale non è previsto.

Capo III ASSOCIATI

Articolo 20 - Associati e Aggregati

L'Associazione è composta dagli associati, ai quali sono riconosciuti eguali diritti e doveri nell'ambito delle disposizioni dal presente statuto.

Può essere prevista la categoria di aggregati, composta dai famigliari degli associati che abbiano richiesto ed ottenuta la iscrizione.

Articolo 21 -Ammissione alla società

L'ammissione alla Associazione è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) presentazione della domanda;
- b) pagamento dei contributi associativi;
- c) accettazione senza riserve del presente statuto;
- d) accettazione della domanda ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può emanare norme particolari per l'ammissione degli aggregati.

Articolo 22 -Cessazione di appartenenza alla società

La qualifica di associato si perde:

- a) per dimissioni presentate almeno due mesi prima del 31.12. di ogni anno;
- b) per morosità secondo i termini fissati dal regolamento associativo;
- c) per radiazione pronunciata dal Consiglio di amministrazione, per gravi motivi o gravi infrazioni allo statuto od al regolamento, previa contestazione all'interessato del fatto addebitatogli.

Il provvedimento è comunicato all'interessato con lettera raccomandata.

Capo IV FONDO COMUNE - BILANCIO

Articolo 23 -Fondo comune – Entrate

Il Fondo comune è costituito:

- a) dalle quote di partecipazione degli associati e dagli eventuali versamenti degli stessi a titolo di versamento al fondo iniziale di dotazione;
- b) da tutti i beni mobili ed immobili appartenenti alla associazione;
- c) dai trofei aggiudicati definitivamente in gare.

Le entrate annuali della Associazione sono costituite:

- a) dai contributi degli associati e dalle elargizioni di terzi, enti pubblici e privati;
- b) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il fondo comune.

Articolo 24 -Contributi degli associati

ogni associato deve versare i contributi stabiliti dalla Associazione, alle scadenze e con le modalità da essa indicate.

Gli associati che, a seguito di invito scritto, non provvedano, nei quindici giorni successivi alla comunicazione, al pagamento dei contributi scaduti, sono dichiarati dal Consiglio di Amministrazione sospesi da ogni diritto associativo.

Il protrarsi del mancato pagamento dei contributi scaduti per oltre sei mesi comporta la radiazione dell'associato inadempiente, deliberata dal Consiglio di amministrazione.

Le quote di partecipazione non sono rivalutabili e non sono trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Articolo 25 -Rendiconto consuntivo e rendiconto preventivo

L'esercizio della Associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell' esercizio il Presidente dell'Associazione deve sottoporre il rendiconto economico e finanziario relativo all'attività complessivamente svolta nell'esercizio. Entro il 30 novembre egli deve altresì sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo, redatto con le medesime modalità di quello consuntivo, relativo all'attività che si intende svolgere nell'esercizio successivo.

I rendiconti devono restare depositati presso la sede dell'Associazione per i quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione a disposizione di chiunque abbia motivo di interesse alla consultazione.

I rendiconti regolarmente approvati devono essere tenuti e conservati, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, e devono restare affissi presso la sede dell'Associazione per tutto l'esercizio al quale si riferiscono.

Articolo 26 - Reinvestimenti degli avanzi di gestione

Gli eventuali avanzi di gestione, che scaturiscano alla chiusura di ogni esercizio finanziario, devono essere reinvestiti nell'ambito delle finalità di cui all'art. 3.

Durante la vita della Associazione è vietato distribuire agli associati anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o fondo comune, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Capo V DISCIPLINA E VERTENZE

Articolo 27 -Provvedimenti disciplinari della Associazione

I provvedimenti disciplinari che può adottare il Consiglio di Amministrazione nei confronti degli associati e degli atleti aggregati sono:

- ammonizione
- sospensione a termine
- radiazione.

Il provvedimento disciplinare ha inizio con la contestazione dell'addebito e deve garantire il diritto di difesa dell' incolpato.

Articolo 28 -collegio arbitrale

Gli associati e gli aggregati si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgano con la Associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita associativa.

Essi si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie che possano essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'art. 809 del codice di procedura Civile, che siano originate dalla loro attività associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia associativi.

Per quanto riguarda la composizione, i poteri, le procedure ed il lodo, si rimanda a specifico regolamento interno.

Capo VI SCIoglimento

Articolo 29 – Scioglimento

L'Assemblea in seduta straordinaria, se delibera lo scioglimento della associazione, deve nominare i liquidatori, determinandone i poteri.

Articolo 30 -Obblighi di carattere economico

I componenti del Consiglio di amministrazione in carica al momento della messa in liquidazione, sono tenuti personalmente e solidalmente al pagamento di ' . quanto ancora dovuto a terzi.

Articolo 31 -Scioglimento e patrimonio

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe ai fini di pubblica utilità.

Capo VII

DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 32 -Richiamo normativo

Per quanto non contemplato nel presente statuto valgono, se ed in quanto applicabili, le norme in materia del Codice Civile e delle leggi speciali.

Il giorno diciotto del mese di dicembre millenovecentonovantotto , alle ore 16 in prima convocazione e alle ore 17,30 in seconda convocazione, presso i locali della AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERNI, in Via della Stazione 1 Terni, in seduta straordinaria, è convocata l'Assemblea degli Associati al CRAL -AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERNI per discutere il seguente O.d.G.:

1) Adeguamento dello Statuto a norma dell' Art. 5 Decreto Leg.vo n. 460/97;

Sono presenti: 19 soci su un totale di 180 iscritti

Tra i presenti viene nominato il Presidente dell' Assemblea nella persona di Cannata Silvio e il Segretario nella persona di Pascarelli Sandro.

Il Presidente verificato il numero legale alle ore 17.40 in seconda convocazione da inizio alla assemblea e da lettura della legge 460/97 sulle Associazioni non a scopo di lucro, e si sofferma in particolare sull' art. 5.

Dopo aver letto la nuova normativa e averla commentata con l'assemblea; il Presidente da lettura del nuovo Statuto che il Consiglio di Amministrazione uscente, ha redatto in conformità con le nuove norme.

Alle ore 19.00 dopo la relazione e il dibattito il Presidente mette a votazione la modifica dello Statuto della Associazione "CRAL AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERNI" che viene adeguato a norma dell' art. 5 del D.Leg.vo 460/97.

La modifica viene approvata all'unanimità dai presenti che danno mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente di provvedere alla registrazione presso l'Ufficio del Registro di Terni.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, alle ore 19.00, il Presidente dichiara conclusa la seduta.

Terni li. 18.12.1998